



# Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

## Modifica del 27 settembre 2019

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta la legge, eccettuati gli articoli 52 e 58, «autorità di sorveglianza» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «IPI».*

<sup>2</sup> *In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

### *Art. 2 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> *Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.*

### *Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> *Non sono protetti dal diritto d'autore:*

### *Art. 13, rubrica, cpv. 1 nonché 2 lett. c*

*Concerne soltanto il testo francese*

<sup>1</sup> FF 2018 505

<sup>2</sup> RS 231.1

*Art. 13a* Messa a disposizione di opere audiovisive

<sup>1</sup> Chi mette lecitamente a disposizione un'opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso all'autore dell'opera.

<sup>2</sup> Non è dovuto alcun compenso se:

- a. l'autore o i suoi eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
- b. l'opera audiovisiva è:
  1. una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un'opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un'altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
  2. un'opera d'archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),
  3. un'opera orfana (art. 22b).

<sup>3</sup> Il diritto al compenso è intransmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli autori; sostituisce il compenso per l'utilizzazione autorizzata contrattualmente dell'opera audiovisiva. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

<sup>4</sup> L'autore di un'opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto se anche il Paese nel quale è stata prodotta l'opera audiovisiva riconosce all'autore, per la messa a disposizione di quest'ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.

<sup>5</sup> Il presente articolo non è applicabile alla musica contenuta in opere audiovisive. L'autore di un'opera musicale ha diritto a un'equa parte del prodotto dei suoi diritti esclusivi soggetti a gestione collettiva.

*Art. 19 cpv. 1 lett. c, nonché 3 lett. a*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 22b* Utilizzazione di opere orfane

<sup>1</sup> Un'opera è considerata orfana se, dopo una ricerca condotta sostenendo un onere ragionevole, i titolari dei diritti sull'opera risultano sconosciuti o introvabili.

<sup>2</sup> I diritti di cui all'articolo 10 sull'opera orfana possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se l'opera è utilizzata sulla base di un esemplare che:

- a. si trova in fondi di biblioteche, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi, pubblici o accessibili al pubblico, oppure in fondi di archivi di organismi di diffusione; e
- b. è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera o consegnato a una delle istituzioni di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> Le opere orfane sono considerate pubblicate. Se un'opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 2 si applica altresì all'esercizio dei diritti su tali opere o parti di opere sempre che queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'esemplare.

<sup>4</sup> Ai titolari dei diritti spetta un compenso per l'utilizzazione dell'opera. L'importo del compenso non può essere superiore a quello previsto per l'utilizzazione dell'opera nel regolamento di ripartizione della società di gestione interessata.

<sup>5</sup> Se un numero rilevante di opere è utilizzato sulla base di esemplari d'opera che si trovano nei fondi di cui al capoverso 2 lettera a, si applica l'articolo 43a.

<sup>6</sup> Se i diritti non sono rivendicati entro dieci anni, la totalità del prodotto della gestione è utilizzato, in deroga all'articolo 48 capoverso 2, per fini di previdenza sociale e promozione di attività culturali.

#### *Art. 24 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.

#### *Art. 24d* Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica

<sup>1</sup> È consentito riprodurre un'opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è necessaria per applicare un procedimento tecnico e se l'accesso all'opera da riprodurre è lecito.

<sup>2</sup> Conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate a fini di archiviazione e salvaguardia.

<sup>3</sup> Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer.

#### *Art. 24e* Inventari di fondi

<sup>1</sup> Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d'opera presenti nei loro fondi all'interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.

<sup>2</sup> Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:

- a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
  1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
  2. il titolo,
  3. il frontespizio,
  4. l'indice e la bibliografia,

5. le pagine di copertina,
  6. i riassunti di opere scientifiche;
- b. per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
  2. un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,
  3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
- c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell'opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione.

*Art. 29 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup> e 4*

<sup>2</sup> La protezione si estingue:

*a<sup>bis</sup>*. 50 anni dopo la produzione per le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale;

<sup>4</sup> Alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31.

*Art. 35a* Messa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive

<sup>1</sup> Chi mette lecitamente a disposizione un'opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta.

<sup>2</sup> Non è dovuto alcun compenso se:

- a. gli artisti interpreti o i loro eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
- b. l'opera audiovisiva è:
  1. una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un video musicale, una registrazione di un concerto, un'opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un'altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
  2. un'opera d'archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),
  3. un'opera orfana (art. 22b).

<sup>3</sup> Il diritto al compenso è intransmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l'utilizzazione autorizzata

contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

<sup>4</sup> L'artista interprete di una prestazione contenuta in un'opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l'opera audiovisiva riconosca all'artista interprete, per la messa a disposizione di quest'ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.

#### *Art. 39 cpv. 1*

<sup>1</sup> La protezione inizia con l'esecuzione dell'opera o dell'espressione del folclore da parte dell'artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o, se questi non sono pubblicati, con il loro allestimento; si estingue dopo 70 anni. La protezione dell'emissione inizia con la sua diffusione; si estingue dopo 50 anni.

#### *Titolo prima dell'art. 39d*

#### **Titolo terzo b:**

#### **Obbligo dei prestatori di servizi di hosting in Internet che memorizzano le informazioni fornite dagli utenti**

#### *Art. 39d*

<sup>1</sup> Il prestatore di un servizio di hosting in Internet che memorizza le informazioni fornite dagli utenti deve impedire che grazie a tale servizio un'opera o un altro oggetto protetto sia reso nuovamente accessibile a terzi in maniera illecita se:

- a. l'opera o l'altro oggetto protetto sono già stati resi accessibili a terzi in maniera illecita per il tramite dello stesso servizio;
- b. è stato informato della violazione del diritto; e
- c. il servizio, segnatamente poiché le sue modalità tecniche di funzionamento o i suoi obiettivi economici favoriscono la violazione del diritto, presenta un rischio particolare di simili violazioni.

<sup>2</sup> Il prestatore deve adottare le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista tecnico ed economico alla luce del rischio di tali violazioni del diritto.

#### *Art. 40 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a.

*Titolo prima dell'art. 43a***Capitolo 2a: Licenze collettive estese***Art. 43a*

<sup>1</sup> Per l'utilizzazione di un numero rilevante di opere pubblicate e prestazioni protette, una società di gestione può esercitare anche per i titolari che non rappresenta i diritti esclusivi la cui gestione non è subordinata ad autorizzazione secondo l'articolo 41 se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. l'utilizzazione su licenza non pregiudica la normale gestione di opere e prestazioni protette;
- b. nel campo di applicazione della licenza, la società rappresenta un numero rilevante di titolari dei diritti.

<sup>2</sup> Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della memoria, pubblici o accessibili al pubblico, sono considerate pubblicate ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> Le società di gestione rendono note in forma adeguata le licenze collettive estese prima della loro entrata in vigore, segnatamente pubblicandole in uno spazio facilmente accessibile e reperibile.

<sup>4</sup> I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla società di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; con la ricezione della dichiarazione di esclusione, tale licenza cessa di applicarsi alle relative opere o prestazioni protette.

<sup>5</sup> Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 55–60) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione deve per contro essere ripartito secondo i principi di cui all'articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottostà all'obbligo d'informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle società di gestione (art. 52–54).

*Art. 48 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all'IPI.

*Art. 51 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d'opere devono fornire alle società di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati, le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione.

<sup>1<sup>bis</sup></sup> Le società di gestione possono scambiarsi le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo per quanto sia necessario all'esercizio delle loro attività.

*Art. 52* Autorità di sorveglianza

L'IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

*Art. 60 cpv. 4*

<sup>4</sup> La locazione di esemplari d'opere di cui all'articolo 13 da parte di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico sottostà a tariffe preferenziali, affinché tali istituzioni possano assolvere al loro mandato di trasmissione e diffusione del sapere.

*Art. 62 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3 nonché in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 39d.

*Art. 74 cpv. 2*

<sup>2</sup> La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso;
- b. l'articolo 53 PA non è applicabile;
- c. il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato;
- d. di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA.

<sup>3</sup> RS 173.32

<sup>4</sup> RS 172.021

*Titolo prima dell'art. 75*

## **Capitolo 4: Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane**

*Art. 75 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

*Titolo prima dell'art. 77i*

### **Titolo quinto a: Trattamento di dati personali a fini di querela o denuncia**

*Art. 77i*

<sup>1</sup> Se necessario al fine di sporgere querela o denuncia, chi è lesa nei suoi diritti d'autore o nei suoi diritti di protezione affini è autorizzata a trattare i dati personali a cui può accedere in maniera lecita. È inoltre autorizzata a utilizzare tali dati per far valere pretese di diritto civile in via adesiva o al termine del procedimento penale.

<sup>2</sup> La persona lesa deve rendere noti lo scopo del trattamento dei dati, la natura dei dati trattati e l'estensione del trattamento dei dati.

<sup>3</sup> Non è autorizzata a collegare i dati personali di cui al capoverso 1 con dati raccolti per altri fini.

*Art. 81 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli articoli 13a e 35a non sono applicabili ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2019.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier  
La segretaria: Martina Buol



*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2020.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2020<sup>6</sup>.

26 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> FF 2019 5437

<sup>6</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 febbraio 2020.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa**

*Art. 14 cpv. 1 lett. h e 2*

<sup>1</sup> Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- h. la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

<sup>2</sup> Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.

### **2. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>8</sup> sul diritto internazionale privato**

*Art. 109 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 si applica per analogia alle azioni concernenti i diritti al compenso previsti dalla legge per l'utilizzazione lecita di un bene immateriale.

<sup>7</sup> RS 172.021

<sup>8</sup> RS 291